

BGer 5A 744/2012 vom 10. Juni 2013

Bundesgericht, 2013-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_744_2012

FR: TF 5A 744/2012 du 10 juin 2013

IT: TF 5A 744/2012 del 10 giugno 2013

Regeste

rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1.1

Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell' art. 90 LTF , poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell' art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).

E. 1.2

Avanti all'istanza di reclamo, il ricorrente ha postulato una riduzione dell'importo per il quale la sua opposizione viene rigettata in via definitiva da fr. 63'375.-- a fr. 59'520.25. Il valore di lite ammonta pertanto incontestatamente a fr. 3'854.75, dunque ben inferiore al valore di lite minimo prescritto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 1.3

Per essere ammissibile quale ricorso in materia civile, il gravame deve allora sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). È quanto pretende di fare il ricorrente: a suo avviso, nell'ambito del diritto pubblico la prescrizione va rilevata d'ufficio.

E. 1.3.1

Secondo la giurisprudenza, una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave; una tale incertezza esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 137 III 580 consid. 1.1; 135 III 397 consid. 1.2). La connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite sufficiente (v. DTF 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3). La parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione che solleva deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF

137 III 580 consid. 1.1; su tutto da ultimo sentenza 4A_607/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 1.2 destinato a pubblicazione).

E. 1.3.2

Sulla questione sollevata dal ricorrente esiste chiara giurisprudenza del Tribunale federale: in sede di rigetto dell'opposizione, la prescrizione può essere invocata unicamente se questa è intervenuta successivamente alla crescita in giudicato del titolo esecutivo (DTF 123 III 213 consid. 5b/cc; sentenze 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_102/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3.2), ed il debitore deve prevalersi espressamente di tale eccezione (v. le citate sentenze 5A_152/2012 e 5A_102/2011, eod. loc.), ciò che appare giustificato anche alla luce del testo dell' art. 81 cpv. 1 LEF che fa esplicito obbligo all'escusso di provare l'intervenuta prescrizione (sentenza 5P.254/1992 del 7 settembre 1992 consid. 4, in Rep. 1993 pag. 140). Il ricorrente, che si riferisce peraltro a dottrina e giurisprudenza concernenti il diritto materiale pubblico (quale la DTF 138 II 169 che riguarda il diritto fiscale) o per altri motivi inconferenti (ad es. la DTF 133 II 366 , che si concentra in particolare sull'eventuale nullità di una decisione fiscale cresciuta in giudicato), non dimostra di aver sollevato una questione di diritto di importanza fondamentale, e ancor meno una questione che non possa porsi anche in un incarto con valore di causa sufficiente (supra consid. 1.3.1).

E. 1.3.3

Non si è dunque in presenza di una questione fondamentale di diritto. Il ricorso può essere esaminato unicamente quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, se ne sono soddisfatte le esigenze formali.

E. 2.1

Rivolto contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone (parzialmente) soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.

E. 2.2

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Preliminarmente, tuttavia, egli deve formulare conclusioni adeguate.

E. 2.3.1

Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello sussidiario in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte alla condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art.

42 cpv. 1 LTF ; DTF 134 III 235 consid. 2; da ultimo sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 24). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 cit., loc. cit.).

E. 2.3.2

Nel caso di specie, il ricorso non adempie questi requisiti. Non solo il ricorrente non menziona, nemmeno nella motivazione, l'importo preciso per il quale egli chiede che la sua opposizione venga mantenuta. La sua motivazione è anche contraddittoria: in un punto egli pare riferire il proprio ricorso alle sole multe disciplinari relative agli anni 2002, 2003 e 2004, mentre in sede di conclusioni egli chiede lo stralcio d'ufficio di tutti i titoli di credito prescritti. In tali condizioni il Tribunale federale, al quale - si rammenta - non incombe l'obbligo di esaminare di propria iniziativa quanto potrebbe esigere il ricorrente, ma anzi è limitato nel proprio agire dalla massima dispositiva (art. 107 cpv. 1 LTF), non sarebbe in misura, anche volendo accogliere il ricorso, di riformare eventualmente il giudizio impugnato.

E. 2.4

Peraltro il ricorso non appare nemmeno sufficientemente motivato (supra consid. 2.2). Esaminato nell'ottica dei principi formali che reggono il ricorso subsidiario in materia costituzionale, non si può fare a meno di constatare che non viene invocato, né in modo esplicito né in modo implicito, alcun diritto costituzionale asseritamente leso.

E. 2.5

Anche la discussione degli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore non è di pregio. L'affermazione ricorsuale secondo la quale il ricorrente avrebbe sollevato l'obiezione generalizzata sul rilevamento d'ufficio della prescrizione dei titoli di credito a tutti i livelli di questa causa, sprovvista di puntuali rinvii agli allegati di causa, è insufficientemente circostanziata. Inoltre, essa non sta a significare che egli abbia eccepito l'intervenuta prescrizione, ma soltanto che egli ne abbia postulato l'osservazione d'ufficio.

E. 3

In conclusione, il ricorso si appalesa inammissibile. Esso va pertanto respinto in ordine, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi e non è dunque incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.